



ISTITUTO COMPRENSIVO DI LUZZARA
Scuola dell'infanzia – Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo grado
Viale Filippini, 42 – 42045 Luzzara (RE) - ☎ 0522/223137
Codice Fiscale: 81002390359 – Sito istituzionale: www.icluzzara.edu.it
E-mail: reic83200d@istruzione.it - pec: reic83200d@pec.istruzione.it

Vedi segnatura in alto

Ai docenti
Sito web

CIRCOLARE N. 76

Ogg.: Valutazione alunni - Criteri generali per la non ammissione alla classe successiva (D.lvo 62/2017)- DEROGHE Straordinarie alla frequenza a seguito di Deliberazione Del Collegio dei docenti del 18 maggio 2021

- VISTO** il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 - “*Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTO** il D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999 - “*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997*”;
- VISTO** il D.Lgs. n. 59 del 19 febbraio 2004 - “*Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge n. 53 del 28 marzo 2003*”;
- VISTO** il D.P.R. n., n. 89 del 20 marzo 2009 - “*Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO** il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 – “*Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia*”;
- VISTA** la L. n. 170, 8 ottobre 2010 - “*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*”;
- VISTA** la C.M. n. 1483 del 4 marzo 2011 – “*Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009*”;
- VISTO** il D.M. del 16 novembre 2012, n. 254 - “*Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89*”;
- VISTA** la DIRETTIVA M.I. del 27 dicembre 2012 - “*Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*”;
- VISTO** il REGOLAMENTO CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679 GDPR – “*Regolamento generale sulla protezione dei dati 2019*”;
- VISTA** la L.13 luglio 2015, n. 107 - “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- VISTO** il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 - “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO** il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 - “*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO** il D.M. n. 741 del 3/10/2017 - “*Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*”;
- VISTO** il D.M. n. 742 del 3/10/2017 - “*Finalità della certificazione delle competenze*”;
- VISTO** il D.M. del 26 giugno 2020, n. 39 - “*Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021*”;
- VISTO** il D.M. del 07 agosto 2020, n. 89 - “*Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39*”;

TENUTO CONTO	del Piano per la Didattica Digitale Integrata d'Istituto e tutti i Regolamenti inerenti alla fruizione della DDI pubblicati sul sito web della Scuola;
VISTA	la C.M. n. 1865 del 10 Ottobre 2017 – “ <i>Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione</i> ”;
VISTA	l'O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020 “ <i>Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria</i> ”;
VISTE	le “ <i>LINEE GUIDA - La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria</i> ” di cui all'O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020 - “ <i>Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria</i> ”;
VISTA	l'O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 – “ <i>Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021</i> ”;

La Dirigente scolastica comunica i criteri di non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva come sopra richiamati .

Premesso che

- la valutazione esclude la definizione e l'applicazione meccanica di criteri di valutazione meramente quantitativi;
- il giudizio descrittivo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento nella scuola primaria non è riducibile alla semplice sommatoria degli esiti ottenuti in occasione di singole attività valutative (...) e che la valutazione “documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”;
- la Scuola promuove il miglioramento degli apprendimenti mettendo in atto strategie di individualizzazione e personalizzazione individuate nel PTOF;
- provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione in modo trasparente e tempestivo, al fine di individuare eventuali problematiche legate all'apprendimento;

il *Consiglio di classe/i Docenti di classe* può/possono deliberare, con adeguata motivazione e specifici criteri deliberati dal Collegio dei Docenti, la non ammissione alla classe successiva e/o all'esame conclusivo del primo ciclo

- solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, per la **scuola primaria**;
- nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, per la **scuola secondaria di primo grado**;

1) SCUOLA PRIMARIA

a) *Valutazione periodica e finale nella scuola primaria – quadro di sintesi.*

“A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un **giudizio descrittivo** riportato nel documento di valutazione, **nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.**” (O.M. n. 172/2020)
I *giudizi descrittivi* presenti nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel modello di *Certificazione delle competenze*, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida:

***In via di prima acquisizione
Base***

Intermedio Avanzato

Il **comportamento** viene valutato dai docenti della classe attraverso un giudizio sintetico. La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

La valutazione della **religione cattolica**, o delle **attività alternative**, a seconda della scelta dell'alunno, viene valutata attraverso un giudizio sintetico che è reso con una nota distinta.

Disposizioni specifiche si applicano per gli alunni con bisogni educativi speciali attraverso la predisposizione da parte dei Team dei docenti di **Piani Educativi Personalizzati/Individualizzati**, secondo quanto previsto dalle norme di riferimento.

“Nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti dall'alunno relativamente ai diversi obiettivi della disciplina: pertanto il giudizio descrittivo rispetta il percorso di ciascun alunno e consente di valorizzare i suoi apprendimenti, evidenziandone i punti di forza e quelli sui quali intervenire per ottenere un ulteriore potenziamento o sviluppo e garantire l'acquisizione degli apprendimenti necessari agli sviluppi successivi.” (*LL.GG. per La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria* – O.M. n. 172/2020).

b) Obiettivi non ancora raggiunti/in via di prima acquisizione

Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima acquisizione la normativa prevede che “l'Istituzione Scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attivi specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (...)” (art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 62/2017) attraverso la strutturazione di percorsi educativo-didattici tesi al raggiungimento degli obiettivi, coordinandosi con le famiglie nell'individuazione di eventuali problematiche legate all'apprendimento, mettendo in atto strategie di individualizzazione e personalizzazione^{*}. (LL.GG.)

(L'individualizzazione è un processo atto a garantire a tutti il diritto all'apprendimento delle competenze fondamentali del curricolo, ovvero, a raggiungere traguardi formativi comuni attraverso il diritto alla diversità e ai prerequisiti di ciascuno. Compito del docente è analizzare i bisogni degli alunni, valutare il livello raggiunto, sia esso in ingresso o in itinere, e strutturare/adattare attività che consentano a tutti di raggiungere lo stesso obiettivo.

La personalizzazione è, invece, una strategia didattica volta a valorizzare le predisposizioni dei singoli, fino alle eccellenze, senza prevedere obiettivi da raggiungere: ciascuno raggiunge il “proprio” obiettivo personale, in base alle proprie potenzialità. Compito del docente in questo caso è cercare le potenzialità di ciascuno, le aree di eccellenza, e strutturare attività personalizzate affinché ciascuno raggiunga il massimo obiettivo possibile dettato dalle proprie caratteristiche.)

1) AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA

(Art. 3 cc. 1-3 D.Lgs 62/2017)

“Le alunne e gli alunni della scuola primaria **sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.**”

Come precedentemente evidenziato, nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.”

Per le studentesse e gli studenti con Piano Didattico Personalizzato/Individualizzato, il Team dei Docenti predispone per tempo modifiche/adequamenti della progettazione e le condivide con la famiglia e gli specialisti, al fine di indirizzare in modo opportuno gli interventi educativo-didattici volti al perseguimento degli obiettivi di apprendimento.

2) NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA – CRITERI

I docenti della classe in sede di scrutinio finale con collegio perfetto presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, “con decisione assunta all'unanimità possono **non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.**”

La non ammissione di un alunno alla classe successiva può avvenire in presenza delle seguenti condizioni:

~~1~~—totale assenza dalla frequenza scolastica;

~~2~~—mancanza di partecipazione alle attività didattiche in assenza di nesi con la situazione pandemica vissuta dalle studentesse e dagli studenti nel periodo di emergenza sanitaria definita dalle Istituzioni preposte;

~~3~~—il team dei docenti valuta congiuntamente con la famiglia e con gli eventuali specialisti, eccezionali proposte di non ammissione alla classe successiva o alla prima classe sc. I Grado e la documenta opportunamente; solo in presenza di specifica e motivata documentazione, acquisita dai docenti del Team attraverso verbali di colloqui, informative condivise con la famiglia/eventuali specialisti ed altra documentazione relativa alla situazione di difficoltà e alle strategie adottate per il miglioramento.

2) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Valutazione periodica e finale nel primo ciclo - quadro di sintesi

L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. (...) La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

Nel caso in cui le **valutazioni periodiche o finali** delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Pertanto, l'alunna/o viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene riscontrata una acquisizione parziale degli obiettivi raggiunti (*Nota M.I. 1865/2017*).

Il *comportamento* viene valutato dai docenti della classe attraverso un giudizio sintetico. La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

La valutazione della *religione cattolica*, o delle *attività alternative*, a seconda della scelta dell'alunno, viene valutata attraverso un giudizio sintetico che è reso con una nota distinta.

Disposizioni specifiche si applicano per gli alunni con bisogni educativi speciali attraverso la predisposizione da parte dei Team dei docenti di *Piani Educativi Personalizzati/Individualizzati*, secondo quanto previsto dalle norme di riferimento.

Obiettivi non ancora raggiunti/in via di prima acquisizione

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'Istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, quali, a titolo indicativo, non esaustivo:

—lavori individualizzati e/o progressivamente graduati per il recupero delle abilità di base;

—inserimento in gruppi di lavoro per migliorare l'autonomia e il senso di responsabilità (*tutoring* tra pari);

- inserimento in piccoli gruppi di lavoro per rinforzare l'apprendimento;
- attività per sviluppare il metodo di studio: elaborazione di mappe, organizzazione delle informazioni ed applicazione delle strategie di studio;
- corsi di recupero, potenziamento anche per classi parallele, metodologie attive in percorsi multidisciplinari, recupero *in itinere*.
- colloqui individuali periodici per rendere consapevoli gli alunni e le loro famiglie del percorso formativo.

1) AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avendo attivato per tempo opportuni percorsi di recupero e consolidamento degli obiettivi *non ancora/parzialmente* raggiunti, può valutare preliminarmente, anche ai fini dell'ammissione all'Esame di Stato:

- il processo di maturazione di ciascun alunno, considerandone la situazione di partenza;
- eventuali situazioni certificate di bisogni educativi speciali;
- eventuali condizioni personali o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- la costanza nell'impegno e nello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
- l'impegno nella fruizione, da parte dell'alunna/o, delle occasioni di recupero offerte dalla scuola (corsi predisposti dai docenti su specifiche discipline), le risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
- l'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;
- la partecipazione a corsi extracurricolari.

2) NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA – CRITERI

Premesso che

- la valutazione esclude la definizione e l'applicazione meccanica di criteri meramente quantitativi,
- la Scuola adotta le strategie per il miglioramento degli apprendimenti individuate nel PTOF,
- provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione in modo trasparente e tempestivo,

nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo, secondo i criteri specifici deliberati dal Collegio dei docenti.

2.1. Criteri generali

- frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve, per i casi eccezionali, le eventuali motivate **deroghe** deliberate dal Collegio dei docenti - anche in considerazione delle situazioni dovute all'emergenza epidemiologica - purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione; in sede di scrutinio finale, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione;

—ricorrenza della sanzione disciplinare della non ammissione dell'alunna/o all'Esame di Stato prevista dall'art. 4, cc. 6 e 9bis del D.P.R. 249/1998.

2.2. Criteri specifici

~~a.~~—numero e/o gravità delle insufficienze riferite a livelli di apprendimento mancanti del tutto e/o associati a livelli di apprendimento parzialmente acquisiti, segnalati alla famiglia nel corso dell'anno scolastico;

~~b.~~—mancati processi di progressione, pur in presenza di stimoli e specifiche modalità e strategie di recupero degli apprendimenti finalizzate al miglioramento dei livelli di apprendimento, documentate dal Consiglio di classe;

~~c.~~—in concomitanza ai punti *a.* e *b.*, eccessivo numero di assenze – ulteriore rispetto al limite di un quarto del monte ore personalizzato definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado - non giustificate e non riconducibili a motivi di salute o a problematiche riferibili alla pandemia da Covid-19 o inerenti alla situazione sanitaria territoriale/familiare, tali da pregiudicare la valutazione degli alunni interessati;

~~d.~~—assenza di motivazioni riconducibili alle straordinarie deroghe previste per assenze continuative e documentate come di seguito declinate e deliberate dal Collegio docenti , come in oggetto:

2.3. Deroghe specifiche :

- motivi di salute certificati
- forte disagio familiare
- gravi problemi personali , comprovati da autocertificazione

Si coglie l'occasione per inviate le SS.VV. a valutare tutte le situazioni con la massima attenzione; in particolare , le deroghe per gravi motivi personali autocertificati , tengano conto delle raccomandazioni , come richiamate nella normativa recente, che fanno riferimento alla “ *complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto dell'attuale emergenza epidemiologica* “ e “ *delle difficoltà incontrate in relazione alle situazioni determinate dalla stessa con riferimento all'intero anno scolastico*” .

“Nella deliberazione di non ammissione di cui al comma 2 (*parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu' discipline*), il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, modificato con D.P.R. 23 giugno 1990, n. 202, (“*Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale*”).); il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. (D.Lgs 62/2917– art. 6, c. 4).

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Anita Monti